

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA GIUOCO CALCIO PER L'APPROVAZIONE DELLE
PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO**

Art. 1 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 309 Delegati i quali intervengono in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti, Lega Professionisti Serie C, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori di Calcio, Associazione Italiana Arbitri (tutte indicate come le "Componenti") secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17 dello Statuto:

LNP	42 Delegati
LPSC	90 Delegati
LND	90 Delegati
AIC	52 Delegati
AIAC	26 Delegati
AIA	9 Delegati

I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società, o i loro rappresentanti.

I Delegati per la Lega Nazionale Dilettanti e i Delegati per l'Associazione Italiana Calciatori, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio e l'Associazione Italiana Arbitri sono quelli eletti dai rispettivi organi.

2. Ai fini del calcolo della maggioranza assembleare, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 17 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

42 Delegati LNP	2,09
90 Delegati LPSC	0,97
90 Delegati LND	1,95
52 Delegati AIC	1,98
26 Delegati AIAC	1,98
9 Delegati AIA	1,15

Art. 2 Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 19 dello Statuto, l'assemblea per l'approvazione del nuovo Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentino la metà più uno dei voti assembleari, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari.
Pertanto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259, e in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.
2. La C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 3 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente con votazione palese.
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario della Federazione.
3. Prima che si apra la votazione, il Commissario Straordinario, o la persona da questi indicata, espone le linee generali della proposta di Statuto presentata all'Assemblea.

Art. 4 Emendamenti

1. Gli emendamenti alla proposta di Statuto presentata all'Assemblea possono essere presentati unicamente secondo le modalità seguenti:
 - a) il Commissario Straordinario o ciascuna Componente può proporre emendamenti mediante deposito presso la Segreteria Federale fino a 3 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Il Segretario assicura la tempestiva comunicazione di tali emendamenti alle Componenti e al Commissario Straordinario;
 - b) il Commissario Straordinario può proporre emendamenti in sede assembleare prima che il Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto;

- c) d'intesa tra loro, le Componenti possono proporre emendamenti in sede assembleare prima che il Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto.

Art. 5 Ordine delle votazioni

1. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti presentati dalle Componenti o dal Commissario Straordinario.
2. Prima che siano messi in votazione, i presentatori di emendamenti possono esporre i contenuti degli stessi. Per gli emendamenti presentati dalle Componenti, il Commissario Straordinario, o persona da lui delegata, ha diritto di replica.
3. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti secondo l'ordine degli articoli in riferimento ai quali sono stati presentati.
4. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.
5. La votazione finale sulla proposta di Statuto nel suo complesso ha luogo dopo la discussione e la votazione degli emendamenti.

Art. 6 Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo in modo palese e lo scrutinio avviene secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'Assemblea.
2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Art. 7 Maggioranza deliberativa

In conformità all'art. 33 dello Statuto vigente, gli emendamenti e il testo complessivo della proposta di Statuto sono approvati con almeno tre quarti dei voti dei Delegati componenti l'Assemblea, in essi compreso un terzo dei voti dei Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega nonché un terzo dei voti dei Delegati di ciascuna Componente tecnica.

Art. 8 Coordinamento formale

L'Assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 9 Ulteriori poteri del Presidente dell'Assemblea

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari.